



Servizio Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 883 DEL 22/06/2023

OGGETTO: Cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del Dlgs 148/2015 e L. 130/2018 e procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4 e 24 della L. 223/1991. Aggiornamento modulistica.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali*";

Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 "*Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro*" che istituisce l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito "ARPAL Umbria";

Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11 "*Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro,*

l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)”;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale del 13/10/2021:

- n. 956 avente ad oggetto “*Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. Determinazioni in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 1/2018.*”;

- n. 957 avente ad oggetto “*Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. Determinazioni in merito alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 18-bis della legge regionale 1/2018.*”;

- n. 958 avente ad oggetto “*Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. Determinazioni in merito alla nomina del Direttore, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 1/2018.*”;

Preso atto del Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il quale è stato nominato il Direttore di ARPAL Umbria nella persona dell'Avv. Paola Nicastro;

Ricordato l'articolo 13 della Legge Regionale n. 11/2021 che stabilisce tra l'altro responsabilità e funzioni del Direttore di ARPAL Umbria;

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223, avente ad oggetto “*Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro*”;

Visto l'art. 4, comma 1 della sopracitata L. 223/1991 che dispone: “*L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo*”;

Visto l'art. 4, comma 4 della sopracitata L. 223/1991 dispone che la copia della comunicazione di cui al comma 2 deve essere contestualmente inviata all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Visto l'art. 9 della sopracitata L. 223/1991 che stabilisce: “*Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2*”;

Visto inoltre l'art. 24, comma 1 della sopracitata L. 223/1991 che dispone: “*Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione*”.

Ritenuto opportuno, pertanto, aggiornare sia nel rispetto della normativa richiamata, che rispetto alla nuova organizzazione dell'agenzia ARPAL Umbria, la modulistica e le modalità standardizzate con le quali le aziende interessate comunicano ai sensi degli art. 4 e 24, della Legge 223/1991 ai servizi competenti di ARPAL Umbria l'avvio della fase sindacale, la

chiusura della fase sindacale e l'eventuale richiesta della fase amministrativa nonché la comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati;

Visto il Dlgs n. 148/2015 *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e s.m.i.;

Visto il Dlgs n. 150/2015 *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

Visto D.Lgs. 185/2016 *“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Vista la Legge 21 settembre 2018, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, art. 1, comma 9 quater;

Vista la Legge n. 130 del 16 novembre 2018 di conversione con modificazioni del DL 109/2018 *“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”* che all'art. 44 prevede il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 recante: *«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»*;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* che ha introdotto modificazioni e integrazioni al DLgs 148/2015;

Visto l'art. 1, commi 197, lettera a) e 203 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che abrogano rispettivamente l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e l'art. 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che aggiunge nel capo II del titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'art. 25-bis, l'art. 25-ter rubricato *«Condizionalità e formazione»*;

Visto l'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che sostituisce all'art. 25-ter, comma 1, le parole *«di cui al presente capo»* con le parole *«straordinarie di cui al presente capo e al titolo II»*;

Visto, in particolare, che il citato art. 25-ter del Dlgs 148/2015 dispone: *«1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al presente capo e del titolo II, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare*

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

Visto il comma 4 del sopra riportato art. 25-ter che assegna al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare un decreto nel quale siano definite «*le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione*», «*previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*»;

Preso atto che in attuazione del sopracitato comma 4 dell'art. 25-ter è stato approvato dal MLPS il DM n. 142 del 2 agosto 2022, avente ad oggetto “*Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie*”, pubblicato in G.U. n. 227 del 28-9-2022, con il quale sono stati individuati i criteri e definite le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione collegate alla fruizione delle integrazioni salariali straordinarie, disciplinate al titolo I, capo III, e al titolo II del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148;

Visto, inoltre, il comma 3 del sopra riportato art. 25-ter che assegna al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la competenza ad adottare un decreto nel quale siano definite le modalità e i criteri secondo cui «*la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso*»;

Considerato che il riordino della materia degli ammortizzatori sociali ad opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha riqualificato il sistema di protezione sociale universale, costruendo un modello di welfare inclusivo, seguendo il principio dell'universalismo differenziato, accrescendo il grado di equità generale del sistema, coniugando il sistema degli ammortizzatori sociali con il sostegno di mirate politiche industriali, integrandolo con efficaci politiche attive del lavoro;

Considerato che non sono contemplate nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 così come modificato e integrato, misure straordinarie di sostegno al reddito prive di un nesso con le politiche attive e la formazione;

Considerato di garantire con l'impianto normativo di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non solo tutele adeguate a favorire maggiori garanzie del lavoro ma anche politiche attive che abbiano carattere formativo e di riqualificazione dei lavoratori che tengano altresì conto delle reali domande e richieste del mercato del lavoro;

Considerato, altresì, che il trattamento di integrazione salariale può essere concesso ove emerga l'impegno del datore di lavoro declinato nell'accordo con le parti sociali e sottoscritto in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e disciplinate dall'art. 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà interessati, di favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

Considerato, infine, che l'intervento del sostegno al reddito, secondo l'interpretazione sistematica descritta, si basa non soltanto sull'impegno aziendale di rispetto del programma proposto in sede di presentazione dell'istanza di integrazione salariale ma anche su di un obbligo del lavoratore beneficiario del trattamento di sostegno al reddito a partecipare alle iniziative di formazione e riqualificazione;

Preso atto che in attuazione del sopracitato comma 3 dell'art. 25-ter è stato approvato dal MLPS il DM n. 140 del 2 agosto 2022, avente ad oggetto "*Criteri e modalità per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie*", pubblicato in GU n. 253 del 28-10-2022, con il quale sono stati individuati i criteri e definite le modalità per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza di fruizione delle integrazioni salariali straordinarie disciplinate al Capo III del Titolo I e al Titolo II del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148;

Richiamato l'art. 14, della L.R. n. 1/2018, così come modificata dalla L.R. 11/2021, "*Funzioni dell'ARPAL Umbria*" che attribuisce ad ARPAL Umbria determinate funzioni regionali in materia di politiche attive del lavoro e in particolare il comma 1) lettera l) che conferisce la "*gestione delle procedure di competenza della Regione connesse agli ammortizzatori sociali e di licenziamento collettivo*";

Vista la D.D. n. 1186 dell'11/11/2019, avente ad oggetto "*Modulistica e modalità per le comunicazioni da parte delle aziende interessate ai servizi competenti di ARPAL Umbria riguardo la Cassa integrazione guadagni straordinaria e le procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4 e 24 della L. 223/1991*" e tutto quanto in essa richiamato;

Vista la necessità di aggiornare la modulistica approvata con la sopracitata D.D. 1186/2019, sia rispetto all'evoluzione della normativa nazionale, sia rispetto alla nuova organizzazione dell'agenzia ARPAL Umbria;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Per quanto sopra rappresentato

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di approvare, i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato 1 – Modello CIGS 1 Esame congiunto - scheda azienda;
 - Allegato 2 – Modello CIGS 2 Percorsi PAL - scheda azienda;
 - Allegato 3 – Modello CIGS 3 Elenco lavoratori;
 - Allegato 4 – Modello LC 1 - scheda azienda;
 - Allegato 5 – Modello LC 2 - elenco lavoratori
2. di stabilire che le istanze di richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.148/2015, contenente la relazione sintetica che descriva la situazione aziendale, indicando il numero dei lavoratori interessati e la previsione di eventuali esuberi devono essere inviate dalle aziende interessate ad ARPAL Umbria – Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali mediante pec all'indirizzo servizio4@pec.arpalumbria.it utilizzando l'Allegato 1) di cui al punto 1;
3. di stabilire che le istanze di richiesta per la definizione delle politiche attive del lavoro con allegata relazione sintetica che descriva la situazione aziendale, indicando il numero dei lavoratori interessati, devono essere inviate dalle aziende interessate ad ARPAL Umbria – Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali mediante pec all'indirizzo servizio4@pec.arpalumbria.it utilizzando l'Allegato 2) di cui al punto 1;
4. di stabilire, ai fini della convocazione da parte dei Centri per l'impiego, che le comunicazioni relative all'elenco dei lavoratori in CIGS devono essere inviate dalle aziende interessate ad ARPAL Umbria – Servizi per il lavoro e

- ammortizzatori sociali mediante pec all'indirizzo servizio4@pec.arpalumbria.it utilizzando l'Allegato 3) di cui al punto1;
5. di stabilire che le comunicazioni preventive per l'apertura della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4 e 24, della Legge 223/1991, devono essere inviate dalle aziende interessate ad ARPAL Umbria – Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali mediante pec all'indirizzo servizio4@pec.arpalumbria.it allegando l'Allegato 4) di cui al punto 1;
 6. di stabilire che le comunicazioni ai sensi degli art. 4 e 24, della Legge 223/1991 relative all'elenco dei lavoratori licenziati devono essere inviate dalle aziende interessate ad ARPAL Umbria – Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali mediante pec all'indirizzo servizio4@pec.arpalumbria.it utilizzando l'Allegato 5) di cui al punto1;
 7. di stabilire che il dirigente del Servizio competente provvederà ad apportare ogni modifica o aggiornamento ai modelli di cui al punto 1) che si renderanno necessari, a seguito di interventi normativi o di carattere organizzativo;
 8. di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti interessati;
 9. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale di “ARPAL Umbria”;
 10. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 22/06/2023

L'Istruttore
- Annamaria Vallarelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/06/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Stefano Conti
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/06/2023

Il Dirigente
- Riccardo Pompili
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2